Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 novembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 274 DEL 6 NOVEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5% (leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella NONA estrazione del 20 ottobre 1961. Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(6015)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **1133.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio (C.A.P.A.C.)», con sede in Milano.

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata « Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio (C.A.P.A.C.) », con sede in Milano e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1961.

Sostituzione di componenti del Comitato per il Fondo indennità impiegati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1957, con il quale è stato nominato il Comitato del Fondo per l'indennità agli impiegati;

Viste le designazioni delle Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il dott. Perusino Perusini e il dott. Enzo Baiocco sono chiamati a far parte del Comitato per il Fondo indennità impiegati in rappresentanza, rispettivamente, delle aziende di credito e delle aziende industriali, in sostituzione del dott. Guido Casale e dell'avv. Riccardo Cocco, dimissionari.

Roma, addì 22 agosto 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7140)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1961.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 di zone della provincia di Pavia, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Pavia;

Decreta:

Per la provincia di Pavia, si delimitano, ai termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Borgo Priolo per le località Bottazzi, Percivalle, Ghiaia Risi, Pietra, Schizzola, Staghiglione;

comune di Borgoratto Mormorolo per le località Conco, Inveriaghi e Pianazzo;

comune di Calvignano per le località Fontanelle, Genevredo, Valle Cevinò;
comune di Canevino per le località Fontana, Martini, Pianaversa, Tabacchino;
comune di Canneto Pavese per la località Monteveneroso e per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo;
comune di Castana per le località Gaetana e Rossa, Guerra, Portico, Martinasca;
comune di Casteggio per le località Cappone, Fontanone e Cassinera;
comune di Cecima per le località Abbiati, Carluccina, Busanca e per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo;
comune di Cigognola per le località Ca' Nova, Montagne, Pizzarello, Rambotta e per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo;
comune di Codevilla per le località Casareggio e Valle Luria;
comune di Corvino San Quirico per le località Camarà e Valle Straggini;
comune di Fortunago per le località Costa Cavalieri, Cappelletta e Gravanago;
comune di Godiasco per le località Castelvecchio, Cerreto e Vigo Secco;
comune di Golferenzo per le località Licci e Pegorini;
comune di Lirio per le località Cantolo, Fraccione, Due Ripe, Ripa Bianca;
comune di Montalto Pavese per le località Madama, Tacconi, Sarmera;
comune di Montescano per la località Moscatelli;
comune di Montesegale per le località Bregni Inferiore, Ca' Biotto, Cincerate, Frascati, Monte Sasso, Poggiolo, San Damiano, Sanguignano, Fraccia di Montesegale;
comune di Montù Beccaria per le località Bergamasco, Ca' Bianca e Guardia;
comune di Montecalvo Versiggia per le località Ca' Bassani, Colombara e Savoia, Colombato, Canerone, Versiggia Toscana;
comune di Mornico Losanna per le località Bossola, Guarnoni, Madama;
comune di Oliva Gessi per le località Molino e San Rocco e per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo;
comune di Pietra de' Giorgi per le località Bosco Casella, Calchera, Ca' Bernazzi, Scorzoletta, Valle Matasca;
comune di Ponte Nizza per le località Minchino, Moglie e Trebbiano Nizza;
comune di Rocca de' Giorgi per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo;
comune di Rocca Susella per la località Chiusano;
comune di Rivanazzano per la località Cascinetta;
comune di Santa Giuletta per le località Fontana, Gallo, Monteceresino, Pizzolo e Pozzo;
comune di Santa Maria della Versa per le località Pinerolo, Pra' del Gatto, Pizzofreddo e Valdamonte;
comune di Stradella per la località Berni;
comune di Torricella Verzate per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo;
comune di Volpara per le località Marrone Poggio e per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo;
comune di Bagnaria per le località Livelli, Torretta, Crenna, Spizzirò e Massoni;
comune di Brallo di Pregola per le località Lama, Corbesassi, Rovaiolo e Feligara;
comune di Santa Margherita Staffora per le località Negruzzo, Casale Staffora;
comune di Romagnese per le località Pradà, Casa del Lupo, Brada Bosco, Moglia, Rastrà, Fracchio, Covetto, Montagna, Rocchi, Crotta di Là, Costa, Sabbione, Zerbo, Zerbone, Moione, Gabbone, Bui sopra, Bui sotto, Erbanina;
comune di Valdinizza per le località Monte Acuto, Mussago, Spessa, Oramala, Cassano Superiore, Costa Croce, Nizza, Molino Cassano, Monte, Poggio Ferrato;
comune di Valverde per le località Ronco, Gropponi, Nella Buca e I Filagni;
comune di Varzi per le località Rosara, Nivione, Bianca, Bognassi, Sagliano, Castellaro, Celletta, Fontana, Buschi, Pietragavina, Cella, Borzana, Venezia, Lella e per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo;
comune di Zavattarello per le località Marioli, Rocchetta, Gambarossa, Croso, Campo Grande, Moglia, Campo Valariolo, Colombaia, Bui, Fontanella, Camallo, Campo degli Alberi, San Silverio Superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7038)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1961.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, di altre zone della provincia di Parma, in aggiunta a quelle delimitate con i decreti 5 novembre e 3 dicembre 1960, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b*, *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visti i precedenti decreti in data 5 novembre e 3 dicembre 1960, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 18 novembre e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Parma;

Decreta:

Per la provincia di Parma si delimitano a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in aggiunta alle zone indicate nei citati decreti interministeriali in data 5 novembre e 3 dicembre 1960, quelle appresso specificate:

comune di Bardi, per le località Dugara, Campello e Credarola;

comune di Berceto, per le località Corchia, Bergotto e Fugazzolo;

comune di Bore, per le località Salvi, Franchi e Fiori;

comune di Borgo Val di Taro, per le località Belforte, Pontolo e San Vincenzo;

comune di Corniglio, per le località Lago, Polito, Livizzo, Agno di Rividulano;

comune di Palanzano, per le località La Latta, Prato Piano e Valceca;

comune di Pellegrino Parmense, per le località Rigollo, Besozzola, Aione, Varone, Ceriato e per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo;

comune di Solignano, per le località di Fosio, Boio, Serventi, Specchio, Marbreto, Carpadasco;

comune di Terenzo, per le località Casola, Corniana, Selva, Goiano, Bardone, Baruzzo e Castello;

comune di Tizzano Val Parma, per le località Capriglio, Moragnano, Musiara Inferiore;

comune di Valmozzola, per le località Rovere, Branzone e Mariano;

comune di Varsi, per le località Tosca e Villora;

comune di Fornovo Taro, per le località Banzola, Neviano Rossi e Sivizzano;

comune di Langhirano, per le località Manfredelli, Tordenaso e Mattaleto;

comune di Neviano degli Arduini, per le località Urzano, Cedogno, Magrignano, Bazzano, Neviano, Castel Mozzano e per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo;

comune di Varano Melegari, per le località Montesalso e Serravalle;

comune di Medesano, per le località Roccalanzona e Bisiano;

comune di Traversetolo, per la località Sivizzano;

comune di Fidenza, per le località Siccomonte, Pieve Cusignano, Cocolonghio e Costa Ferrari;

comune di Salsomaggiore, per le località San Vittore, Contignaco, Marzano, Banzola;

comune di Noceto, per le località Gabbiano, Costa Mezzana e Cella;

comune di Collecchio, per le località Ozzano e Talignano;

comune di Sala Baganza, per le località Maiatico e Limido;

comune di Felino, per la località Cevola;

comune di Lesignano Bagni, per le località Stadirano e La Costa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7039)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1961.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, di altre zone della provincia di Reggio Emilia, in aggiunta a quelle delimitate con i decreti 5 novembre e 3 dicembre 1960, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a, b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visti i precedenti decreti in data 5 novembre e 3 dicembre 1960, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 18 novembre e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 17 dicembre 1960;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Reggio Emilia;

Decreta:

Per la provincia di Reggio Emilia si delimitano, ai termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in aggiunta alle zone indicate nei citati decreti interministeriali in data 5 novembre e 3 dicembre 1960, quelle appresso specificate:

comune di Baiso per le località Marzano, Formicaro, Le Braglie, Tresinaro, Cassinago, San Romano, Paderna, Lucenta, Corciolano, Caliceto, Debbia, Castellino, Monte Faraone, Levizzano e Monte Ceredolo;

comune di Carpineti, per le località Savognatica, Ronteruolo-Caselle, Casteldaldo, Bebbio, La Villetta di Marola, Pontone, Iatica, Villaprara, Velucciana, Tapognana, Valestra, Quercioli, Carpiano, Pianzano, S. Andrea, S. Caterina, S. Donnino e S. Pietro;

comune di Ciano d'Enza per le località Roncaglio, Compiano, Roncovetro, Vedriano, Casalino, Riverzana;

comune di Toano per le località Vogno, Lignano, Ca' Magnani, Cerrè Marabino, Vignola, Croce-Stiano, Commensano, Scappini, La Ca', Riva, Massa, Ca' dei Ronsi;

comune di Villaminozzo per le località Sologno, Razzolo-Costa di Minozzo, Stantini, Tizzola, Poiano, Zobbi-Bedogno, Burgana, Cervarolo, Coriano e Ripamagna;

comune di Castellarano per le località S. Valentino, Cadiroggio, Montebabbio, Rontano e per le località confinanti col centro abitato del Capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7036)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1961.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, di altre zone della provincia di Bologna, in aggiunta a quelle delimitate con i decreti 5 novembre e 3 dicembre 1960, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visti i precedenti decreti in data 5 novembre e 3 dicembre 1960, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 17 novembre e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Bologna si delimitano a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in aggiunta alle zone indicate nei citati decreti interministeriali in data 5 novembre e 3 dicembre 1960, quelle appresso specificate:

comune di Bologna per le località Paderno e Casaglia;

comune di Ozzano Emilia per la località S. Pietro;

comune di Castel di Casio per le località Cà dei Ricci, Piane e Tarangola;

comune di Grizzana per le località Monte Acuto, Ragazza, Savignano, Salvaro, Oreglia, Loiano e Vezzano;

comune di Marzabotto per le località Montasico e Venola;

comune di Monte San Pietro per le località S. Chierlo e Amola;

comune di Monzuno per le località Brigola, Vado e S. Nicolò;

comune di Sasso Marconi per le località Mongardino e Tignano;

comune di Savigno per le località Merlano, S. Biagio, S. Prospero e Vedegheto;

comune di Vergato per le località Cereglio e Montecavaloro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7037)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 192, l'Amministrazione comunale di Badia Calavena (Verona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.260.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7097)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 185, l'Amministrazione comunale di Cerreto Laziale (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.440.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7098)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 157, l'Amministrazione comunale di Castignano (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7099)

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 143, l'Amministrazione comunale di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7102)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 144, l'Amministrazione comunale di Santa Croce del Sannio (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7108)

Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 145, l'Amministrazione comunale di Fragneto l'Abate (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7107)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 175, l'Amministrazione comunale di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7100)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 176, l'Amministrazione comunale di Folignano (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7101)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 177, l'Amministrazione comunale di Capurso (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7103)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, n. 178, l'Amministrazione comunale di Conversano (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 23.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7104)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 158, l'Amministrazione comunale di Cerreto Sannita (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7105)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 188, l'Amministrazione comunale di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.785.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7112)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 179, l'Amministrazione comunale di Durazzano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7106)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 195, l'Amministrazione comunale di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7109)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 152 l'Amministrazione comunale di Sorbo San Basile (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7110)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.223.159, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7111)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 187, l'Amministrazione comunale di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.140.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7113)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 191, l'Amministrazione comunale di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.461.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7114)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione comunale di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7115)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 199, l'Amministrazione comunale di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.124.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7117)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 174, l'Amministrazione comunale di Castelforte (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 3 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	600,80	600 —	600,50	600,25	599,75	600,52	600,175	600,50	600,45	600,25
Fr. Sv.	143,62	143,61	143,60	143,61	143,60	143,65	143,63	143,60	143,62	143,60
Kr D.	90,14	90,15	90,15	90,15	90,20	90,13	90,145	90,15	90,14	90,10
Kr. N.	87,16	87,21	87,18	87,185	87,15	87,16	87,19	87,20	87,16	87,10
Kr. Sv.	120,08	120,03	120,03	120,03	120,10	120,08	120,015	120,10	120,08	120,05
Fol.	172,45	172,36	172,30	172,30	172,40	172,55	172,32	172,45	172,45	172,40
Fr. B.	12,47	12,47	12,4675	12,47	12,4675	12,47	12,469	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,27	126,25	126,265	126,285	126,28	126,26	126,26	126,25	126,28	126,25
Lst.	1746,15	1746,40	1746,30	1746,60	1746,10	1745,75	1746,50	1745,80	1745,80	1745,50
Dm. occ.	155,26	155,18	155,19	155,18	155,15	155,26	155,18	155,25	155,25	155,20
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,03	24 —	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03
Escudo Port.	21,78	21,77	21,75	21,78	21,70	21,77	21,77	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 3 novembre 1961

Rendita 3,50 % 1906	85,625
Id. 3,50 % 1902	85,60
Id. 5 % 1935	106,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,725
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	600,212
1 Franco svizzero	143,62
1 Corona danese	90,147
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	120,022
1 Fiorino olandese	172,31
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,272
1 Lira sterlina	1746,55
1 Marco germanico	155,18
1 Scellino austriaco	24,03
1 Escudo Port.	21,775

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 settembre 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Varese contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 9 luglio 1953 integrativo al contratto nazionale 27 gennaio 1948, da valere per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 settembre 1961) il Bollettino n. 11 della provincia di Varese contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 28 giugno 1960 per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 settembre 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Varese contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° giugno 1955 per la forfettizzazione delle feste infrasettimanali ai lavoratori agricoli avventizi e la regolamentazione per i lavoratori agricoli, salario mensile per i salariati fissi della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 settembre 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Varese contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 26 luglio 1960 integrativo dell'accordo nazionale 12 agosto 1959, relativo alle retribuzioni dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

(7044)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 1 della provincia di Enna contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 13 gennaio 1956 da valere per gli operai addetti alle sale cinematografiche della città di Enna.

2. — Accordo 16 dicembre 1959 per l'estensione alle sale cinematografiche dei Comuni della provincia di Enna del Contratto integrativo di lavoro del 13 gennaio 1956.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 2 della provincia di Enna contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 27 aprile 1960 integrativo al Contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini della provincia di Enna.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 3 della provincia di Enna contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 6 marzo 1958 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Enna.

2. — Contratto collettivo 24 giugno 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi in agricoltura della provincia di Enna.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 4 della provincia di Enna contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 27 ottobre 1954 per i lavoratori addetti alla fumigazione degli agrumi nella provincia di Enna.

(7043) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 ottobre 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Novara contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 31 marzo 1947 da valere per i dipendenti dalle ditte artigiane esercenti l'attività del legno nella provincia di Novara.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 ottobre 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Novara contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo del 30 luglio 1960 per la determinazione dei salari minimi garantiti e per la rivalutazione dei salari funzionali per gli alberghi e pensioni del Verbano-Cusio e Ossola.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 ottobre 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Novara contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto provinciale integrativo di lavoro 22 marzo 1946 per i non farmacisti dipendenti da farmacie i cui titolari siano farmacisti da valere nella provincia di Novara.

Il Ministro: SULLO

(7045)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 ottobre 1961) il Bollettino nazionale n. 208 contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958 per il personale dipendente dalla direzione per l'Italia della « Compagnia internazionale delle carrozze con letti ».

2. — Contratto collettivo nazionale 24 dicembre 1957 per il personale dipendente dalla direzione per l'Italia della « Compagnia internazionale delle carrozze con letti » addetto ai servizi di ristoro nei treni ed ai laboratori di pasticceria e di cucina a terra.

3. — Accordo sindacale 23 marzo 1959 per la Compagnia internazionale carrozze letti (dispensieri servizio ristorazione su elettromotrici).

4. — Verbale d'accordo interno 8 agosto 1959 per la Compagnia internazionale carrozze letti (conduttori, camerieri ricevitori).

5. — Accordo sindacale 8 agosto 1959 per la Compagnia internazionale carrozze letti (personale viaggiante).

6. — Accordo sindacale 18 febbraio 1960 per la Compagnia internazionale carrozze letti (servizio ristoro).

7. — Accordo sindacale 13 aprile 1960 per la Compagnia internazionale carrozze letti (servizio ristoro).

8. — Accordo sindacale 14 aprile 1960 per la Compagnia internazionale carrozze letti (personale dell'esercizio).

9. — Verbale d'accordo 29 luglio 1960 per la Compagnia internazionale carrozze letti (esercizio, officine, servizio ristoro, ecc.).

Il Ministro: SULLO

(7046)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 settembre 1961) il Bollettino n. 14 della provincia di Varese, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 18 giugno 1953 integrativo al Contratto nazionale di lavoro 27 gennaio 1948 per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi similari della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 settembre 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Varese, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 11 maggio 1960 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Varese.

Il Ministro: SULLO

(7162)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 ottobre 1961) il Bollettino n. 28 della provincia di Vercelli, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 20 maggio 1954 sulla rivalutazione salariale da corrispondersi agli operai panettieri del biellese.

2. — Contratto collettivo 1° marzo 1951 integrativo al Contratto collettivo nazionale 22 settembre 1948 valevole per le aziende panificatrici ed i loro dipendenti operai del biellese.

Il Ministro: SULLO

(7163)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a centocinquanta posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici del l'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a centocinquanta posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Dei suddetti centocinquanta posti sei sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un Istituto tecnico governativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quanto del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4 punto 6°.

I candidati che desiderano concorrere anche ai sei posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età, eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati amessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quelle orali.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2 classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettve aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

r) i coniugati e i vedovi con prole lo Stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionale nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *r*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

PROGRAMMA D'ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad un incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati ad un progetto ed in particolare per quanto riguarda costruzione di strade;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna, piani quotati;

5) modo di esecuzione di lavori stradali ed in particolare delle pavimentazioni, nonchè edilizi ed idraulici. Caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli da impiegare in lavori stradali;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dall'A.N.A.S. con particolare riguardo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione e nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con particolare riferimento all'A.N.A.S.

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritta e su nozioni elementari di statistica.

Art. 22.

I candidati che aspirano a concorrere ai sei posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario. La prova orale dell'anzidetta lingua tedesca consisterà in una conversazione.

I candidati di cui all'art. 3 che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulla prova di lingua tedesca, alla Commissione esaminatrice sarà aggregato come membro aggiunto un esperto con voto consultivo.

Roma, addì 30 agosto 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1961
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 180

(7056)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a tre posti di vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del *Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957*, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, *concernente l'inquadramento del personale* degli istituti talassografici;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo della carriera di concetto degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli istituti di sperimentazione agraria e telassografica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso *gli aspiranti debbono*:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto nautico, sezione capitani o sezione macchinisti, diploma di maturità scientifica, diploma di istituto industriale, sezione elettromeccanici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei al servizio incondizionato nell'impiego a terra e sul mare;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza;

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite di età di 32 anni di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alle legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'esercito della marina e della aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno 20 giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli Enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari e militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da lire 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da lire 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto allo accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da lire 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, o dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da lire 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione in carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti universitari che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti sopressi a' sensi dell'art. 4 della *legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno* un certificato in bollo, da lire 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

2) diploma originale del titolo di studio o copia del diploma originale in bollo da lire 200, autenticata da notaio;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, munita di bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovrano presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio incondizionato nell'impiego, a terra e sul mare.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare (relativo all'impiego civile) rilasciato dalla propria Amministrazione, in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica incondizionata all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti, indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva.

Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'*attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del* Comune e dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Sono previste le sedi di Trieste, Messina e Taranto.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1961
Registro n. 21, foglio n. 277. — DI STEFANO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) elementi di fisica sperimentale;
2) elementi di chimica generale;
3) elementi di biologia marina.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) elementi di oceanografia;
3) pesca e legislazione relativa.

(6525)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1086 del 28 marzo 1960, con il quale è stato indetto il concorso a due posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Varese alla data del 30 novembre 1959;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 1973 in data 20 maggio 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari nei Comuni e nelle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a due posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1959:

1. Bonaria Alberto	punti	54,18
2. Sparti Carmelo	»	50,86
3. Colombo Romano	»	50,468
4. Vicentini Mario	»	50,20
5. Vaccarella Carmelo	»	50,18
6. Gabasio Delfino	»	49,912
7. Porretti Mario	»	49,85
8. Petrella Antonio	»	49,76
9. De Giuli Giancarlo	»	49,49
10. Marangon Tarcisio	»	49,41
11. Pellai Enzo	»	49,22
12. Boca Remo	»	49,12
13. Manfrin Lanfranco	»	47,690
14. Pugnetti Giovanni	»	46,94
15. Maroni Elio	»	46,19
16. Tonini Gabriele	punti	46,17
17. Bo Vittorio	»	45,98
18. Mazzetti Gian Matteo	»	45,75
19. Gilardoni Onorato	»	44,70
20. Mazzetti Franco	»	44,60
21. Gambaro Giuseppe	»	44,39
22. Tampellini Carlo	»	44,27
23. Vallese Pietro	»	43,67
24. Giardini Innocenzo	»	43,485
25. Ferrario Remo	»	42,00
26. Briola Santo	»	40,00
27. Bulgheroni Bruno	»	39,00
28. Albera Giuseppe	»	38,04
29. Luccisano Nicola	»	36,44

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 18 ottobre 1961

Il Medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4470/San. in data 18 ottobre 1961, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei a due posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1959;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenze delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Bonaria dott. Alberto: consorzio medico di Marchirolo-Cadegliano Viconago-Cugliate Fabiasco;

2) Colombo dott. Romano: consorzio medico di: Dumenza-Agra-Curiglia con Monteviasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 18 ottobre 1961

Il Medico provinciale: VESSICCHIO

(7014)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.